



MINISTERO DELLA DIFESA
AERONAUTICA MILITARE
Ufficio Generale
Centro di Responsabilità Amministrativa

IL CAPO UFFICIO GENERALE

Oggetto: **Decreto di risoluzione contrattuale per grave inadempimento ex art. 108, co. 4 del D.lgs. 50/206 dell'O.C. n. 202/2023 del 16/10/2023** – stipulata digitalmente con l'operatore economico **TECNO EDIL PROJECT s.r.l.** per l'effettuazione degli interventi di bonifica serbatoi gasolio per centrali termiche con eventuali sostituzioni necessarie – Compendio Immobiliare ID 8605, Comune di Lentini (SR) – Cap. 4536 P.G. 06 - E.F. 2023/2024 – SIMOG 9015394 - CIG 973339292B – CUP L80234710582202360015 – Importo massimo presunto € 338.142,36 oltre IVA (tre regimi diversi a seconda dell'estimativo lavori di riferimento “A” – “B” – “C”) per un importo totale ivato paria a € 390.000,00.

VISTI:

- il R.D. 18.11.1923, n. 2440 (L.C.G.S.) e il R.D. 23.05.1924 n. 827 (R.C.G.S.);
- il D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
- la L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la L. 24.12.1993, n. 537 (Interventi correttivi di Finanza pubblica);
- la L. 31.12.2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);
- il D.lgs. 15.03.2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare);
- il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);
- il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici);
- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) in particolare gli artt. 224-229;
- le Linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- il Decreto Dirigenziale n. 03/2024 del 12 febbraio 2024, emesso dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, di delega per l'esercizio finanziario 2024 al Capo Ufficio Generale del CRA-AM, per le attività e le funzioni di competenza dell'UG – CRA “AM”;

VISTA: l'obbligazione commerciale n. 202/2023 stipulata il 16.10.2023 con la Società **TECNO EDIL PROJECT s.r.l.** – P.IVA e C.F. 01921050850 per un valore contrattuale complessivo di € 295.285,79 IVA inclusa (diversi regimi di IVA a

seconda degli estimativi lavori di riferimento), per l'effettuazione dei lavori di cui all'oggetto;

VISTO: il Decreto Dirigenziale CRA – AM n. 516 del 03.11.2023 con il quale si approvava la predetta Obbligazione Commerciale e si assumeva il discendente impegno di spesa per un importo totale massimo presunto di € 295.285,79 - inclusa IVA, con diversi regimi a seconda dell'estimativo lavori di riferimento (Decreto impegno finanziario SICOGE n. 10735 del 21.11.2023), sul Capitolo 4536 P.G. 06, ripartito in termini di esigibilità in conformità al seguente cronoprogramma:

- ✓ E.F. 2023 – € 54.030,85 (Euro cinquantaquattromilatrenta/85);
- ✓ E.F. 2024 – € 241.254,94 (Euro duecentoquarantunoduecentocinquantaquattro/94).

CONSIDERATO: che il citato Decreto dirigenziale è stato registrato con esito positivo dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero della Difesa in data 21.11.2023, al n. 3432;

VISTO: il Verbale di Consegna Lavori del 08.11.2023 con il quale sono stati assegnati giorni 180 (centottanta) solari e consecutivi a decorrere dal 09.11.2023 per il compimento dei lavori oggetto dell'obbligazione commerciale; ;

VISTI: **l'ordine di servizio n. 1 del 15.01.2024**, con il quale la Direzione Lavori, considerato il ridottissimo avanzamento delle attività in cantiere, ha invitato la TECNO EDIL PROJECT s.r.l. a riprendere le lavorazioni previste con la manodopera ed i mezzi necessari per completare i lavori in tempo utile; **l'ordine di servizio n. 2 del 19.02.2024**, con il quale la Direzione Lavori comunicava alla società in parola che nonostante fossero stati consunti 103 gg, dalla consegna lavori, non era stato rilevato alcun significativo impulso alle lavorazioni previste;

CONSIDERATE: le PEC del 26.02.2024 e del 28.02.2024 con cui la società TECNO EDIL PROJECT s.r.l. ha richiesto l'autorizzazione al subappalto delle opere afferenti alla categoria OG-12, non accordata in quanto il subappalto non era stato indicato in sede contrattuale;

CONSIDERATA: la PEC del 05.03.2024 con cui la società TECNO EDIL PROJECT s.r.l. ha chiesto una rivalutazione della possibilità di procedere al subappalto, imputando ad un mero errore l'indicazione inserita nel DGUE di non volersi avvalere dell'istituto del subappalto. Non accoglibile stante la chiara manifestazione di volontà di non avvalersi del subappalto indicata nell'O.C. n. 202, già citata;

VISTI: **l'ordine di servizio n. 3 del 10.04.2024**, con il quale la Direzione Lavori ha nuovamente sollecitato la TECNO EDIL PROJECT s.r.l. a voler riprendere le attività, effettuando le opere per le quali non era necessaria l'iscrizione all'albo dei Gestori Ambientali. La società in parola con PEC del 11.04.2024 rappresentava che il fornitore dei serbatoi avrebbe garantito la fornitura degli stessi in 150 gg, rendendosi quindi necessaria una proroga alla durata contrattuale dei lavori. Pertanto, con ordine **di servizio n. 4 del 24.04.2024** la Direzione Lavori ha inviato la società a fornire prova della documentazione di quanto asserito in merito al ritardo nella fornitura del materiale di cui sopra (inoltre, in tale intervallo di tempo, il titolare della società sosteneva di essersi attivato per ottenere direttamente l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, in modo da provvedervi in proprio senza subappalto).

TENUTO CONTO: che al raggiungimento della data prevista di compimento dei lavori, fissata al 06.05.2024, il Direttore dei Lavori ha redatto un verbale di constatazione della

situazione di cantiere trasmesso con nota M_D ACT003 REG 2024 796 del 14.05.2024, evidenziando che le lavorazioni erano ancora ferme alla fase di cantierizzazione e rilevando che vi era stata una mancata produzione di tutti i documenti richiesti nei vari ordini di servizio;

CONSDIERATO: il grave ritardo maturato nell'esecuzione dei lavori, il Responsabile della Fase di Esecuzione con nota M_D ABA005 REG2024 10370 del 24.07.2024 ha invitato il Direttore dei Lavori ad assegnare alla società esecutrice 10 gg. per trasmettere un cronoprogramma aggiornato dei lavori, l'elenco completo di personale e mezzi da impiegare, polizza CAR, POS aggiornato, attestazione relativa all'intervenuta iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, la documentazione giustificativa della proroga richiesta ed eseguire le prestazioni previste, ex art. 108, co. 4 del D.lgs. 50 del 2016.

VISTO: l'ordine di servizio n. 5 del 26.07.2024 con il quale l'operatore economico è stato invitato ai sensi dell'art. 108, co. 4 del D.lgs. 50/2016, entro giorni 10 (calendariali e consecutivi) a partire dal giorno 27.07.2024, a trasmettere il cronoprogramma aggiornato dei lavori, l'elenco completo di personale e mezzi da impiegare, la polizza C.A.R., il POS aggiornato, l'attestazione relativa all'intervenuta iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, la documentazione giustificativa della proroga richiesta e provvedere ad eseguire le prestazioni contrattualmente previste.

CONSIDERATO: il "Processo Verbale in contraddittorio con l'operatore economico" del 06.08.2024, ex art. 108, co. 4 del D.lgs. 50/2016, con il quale il Direttore dei Lavori, ripercorrendo tutte le fasi dell'esecuzione contrattuale e gli ordini di servizio inviati all'operatore economico affinché ponesse in essere determinate azioni previste contrattualmente, ha constatato che la TECNO EDIL PROJECT s.r.l. non ha fornito nessun riscontro alle richieste di cui sopra e che l'avanzamento delle attività programmate risultava essere inalterato rispetto a quanto evidenziato nel Verbale di Constatazione del 06.05.204 (nessuna delle prestazioni contrattualmente previste è stata avviata, fatta eccezione dell'allestimento del cantiere);

TENUTO CONTO: che la TECNO EDIL PROJECT s.r.l., nonostante la comunicazione inviata via PEC con nota M_D ACT003 REG2024 1264 del 07.08.2024 da parte dell'Amministrazione Difesa con richiesta di presa visione e firma del "Processo Verbale del 06.08.2024" e successiva reiterazione tramite e-mail del 27.08.2024, non ha mai fornito risposta;

CONSIDERATA: la nota M_D ABA005 REG 2024 11405 del 14.08.2024 con cui sono state intraprese le azioni di recupero dell'anticipazione contrattuale corrisposta, ai sensi dell'art. 35, co. 18 del D.lgs. 50 del 2016, che il Servizio Amministrativo del Quartier Generale del C.S.A.M 3^ R.A. ha incamerato in data 02.09.2024 (la somma di € 49.405,58 era stata versata dalla società ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. a titolo di incameramento della polizza a garanzia dell'anticipazione contrattuale concessa).

TENUTO CONTO: di tutte le azioni intraprese dal Responsabile della Fase di Esecuzione e della Direzione Lavori volte alla ripresa delle attività, è stata redatta dalla Direzione Lavori apposita relazione di consistenza delle opere finora eseguite dall'Impresa Appaltatrice, completa di annesso computo metrico estimativo, per un ammontare pari ad € 2.602,06;

CONSIDERATO: che la ripetuta e reiterata inerzia dell'O.E. nel porre in essere gli interventi di bonifica serbatoi gasolio richiesti, costituisce un grave inadempimento contrattuale tale da compromettere il perseguimento degli obiettivi istituzionali, in

considerazione del fatto che lo scopo dei lavori era quello di impedire la diffusione di agenti inquinati nel terreno circostante sia da parte dei serbatoi in uso (orami vetusti) sia dai serbatoi in disuso ed evitare contestualmente che un eventuale foratura degli stessi avrebbero comportato un blocco delle centrali termiche connesse creando un forte nocumento all'attività operativa e istituzionale sul sedime militare di Sigonella (CT).

DECRETA

- la risoluzione per grave inadempimento dell'Obbligazione Commerciale n. 202/2023 approvata come in premessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 108, co. 4 del D.lgs. 50/2016 e 1456 c.c. ed in attuazione dell'art. 16 della medesima Obbligazione Commerciale, per le motivazioni espresse in atti ovvero nell'ambito della documentazione citata in premessa, che qui si danno per integralmente riportate;
- di rimettere al RUP le incombenze discendenti previste dalla normativa vigente;
- che, contestualmente alla risoluzione contrattuale, la clausola 2, E.F. 2024, dell'IPE 1 di cui al D.D. 516 del 3.11.2023 (camicia SICOGE n. 10735 del 03.11.2023), è **ridotta ad € 0,00**, pertanto autorizza la riduzione della clausola della clausola 2 – E.F. 2024 come di seguito indicato

IPE 1 (Cap. 4536/6) – Clausola 2 – E.F. 2024	<u>Valore riduzione</u> Clausola 2 – E.F. 2024	IPE 1 (Cap. 4536/6) Clausola 2 E.F. 2024 (<u>ridotta</u>)
€ 241.254,94	€ 241.254,94	€ 0,00

Il presente Decreto sarà inviato in registrazione presso gli Organi di Controllo e, in ossequio alle disposizioni normative vigenti, la Stazione appaltante provvederà all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità.

p.IL CAPO UFFICIO GENERALE
IL CAPO UFFICIO COORDINAMENTO GENERALE

(Gen. Isp. Dario ZANNONI)